


ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LE MODALITA' E I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 18/4/2016, N. 50 E SS.MM.II.

A seguito delle linee di indirizzo fornite dalla Presidente della Provincia di Ancona con Decreto n. 144 del 20 ottobre 2017 e riformulate con Decreto della Presidente n. 155 del 10/11/2017, dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto dalle parti il giorno 27 novembre 2017, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 18/12/2017 e dell'autorizzazione della Presidente della Provincia di Ancona alla sottoscrizione del testo dell'accordo decentrato integrativo riguardante le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii, rilasciata con Decreto n. 192 del 19/12/2017, il giorno 27 del mese di **dicembre** dell'anno **2017**, presso la sala riunioni della Provincia di Ancona – Strada di Passo Varano n. 19/A - Ancona, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Enrico Barocci – Segretario Generale – Presidente




R.S.U.

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

C.I.S.L./F.P.S. prov.le GIOVANNI CAVEZZA

C.G.I.L./F.P. reg.le MORBIDANI SIMONE

U.I.L./F.P.L. MOSCATELLI ROSSANO




C.S.A. reg.le

PREMESSO

che l'art. 113 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 prevede, per quanto qui di interesse:

- a) che le amministrazioni aggiudicatrici, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa



o nei bilanci delle stazioni appaltanti, destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (bando) e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (comma 2);

- b) che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori...(comma 3)";

Preso atto che il Settore I - Area Risorse Umane e Organizzazione:

- ha elaborato le linee di indirizzo riguardanti le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, approvate con Decreto della Presidente n. 144 del 20/10/2017;

- che le suddette linee di indirizzo, esplicitate in una ipotesi di accordo, sono state presentate in data 3/11/2017 dalla Delegazione trattante di parte pubblica alla RSU e alle organizzazioni sindacali;

- che al termine dell'incontro la RSU e le organizzazioni sindacali hanno chiesto di apportare alcune modifiche rispetto al testo approvato con il sopra citato Decreto n. 144 del 20/10/2017;

- che le modifiche richieste sono state accolte dall'Amministrazione con Decreto della Presidente n. 155 del 10/11/2017;

- che in data 27/11/2017 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo decentrato integrativo riguardante le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii. ;

UIL FP MARCHE








- che il Collegio dei Revisori con verbale n. 36 del 18/12/2017 ha rilasciato il relativo parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli del bilancio e la relativa certificazione degli oneri e il rispetto dell'applicazione delle norme di legge;

- che con Decreto della Presidente n. 197 del 19/12/2017 la Delegazione Trattante di Parte pubblica, nella persona del Segretario Generale Dott. Ernesto Barocci, è stata autorizzata a sottoscrivere l'accordo decentrato integrativo riguardante le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Attività incentivate

1. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti in relazione alle seguenti attività svolte dai dipendenti:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;

d) esecuzione dei contratti pubblici;

e) di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo, di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 113, co. 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, gli incentivi per funzioni tecniche vengono riconosciuti, in relazione agli appalti relativi a servizi o forniture, nei i casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

2) Costituzione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture vengono destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi, forniture posti a base di gara, comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali e dell'irap:

Opere o lavori relative a edilizia, strutture, impianti e ponti



UIL FPL MARCHE


In relazione agli importi delle suddette opere/ lavori (fino a: € 250.000, € 500.000, € 2.000.000, € 4.000.000; oltre € 4.000.000) le percentuali da applicare sull'80% del fondo variano dal 2% al 1,5%.

Opere o lavori relative a strade e relative opere d'arte

In relazione agli importi delle suddette opere/ o lavori (fino a: € 250.000, € 500.000, € 2.000.000, € 4.000.000; oltre € 4.000.000) le percentuali da applicare sull'80% del fondo variano dal 1,8% al 1,4%.

Forniture e servizi

In relazione alle forniture e servizi (fino a: € 250.000, € 500.000, € 750.000, € 1.000.000; oltre € 1.000.000), nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, le percentuali da applicare sull'80% del fondo variano dal 1,8% al 1,4%

3) Ripartizione del fondo


1. L'ottanta per cento del fondo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, i.v.a. esclusa, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i dipendenti interessati dalle attività incentivate di cui al precedente punto 1), escluso il personale dirigenziale. La suddivisione dell'incentivo per le varie fasi dell'opera, lavoro, servizio, fornitura varia da un minimo del 10% ad un massimo del 40%.
2. Nel caso di contratti misti di appalto si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto (valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti).
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero non rientranti nell'accertamento operato dal dirigente competente, incrementano la quota del fondo e non vengono pertanto liquidate.
4. La liquidazione delle competenze viene effettuata a seguito di determinazione dirigenziale del Settore cui fa capo il responsabile del procedimento.

4) Stazione Unica Appaltante

Per i compiti svolti dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento di procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuto da ciascun ente aderente alla relativa convenzione un incentivo per

UIL FPL MARCHE



funzioni tecniche nella misura del 25 % calcolato sull'80% del fondo, che viene ripartito in quote uguali tra i dipendenti della SUA.

2. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile della S.U.A., che provvede alla liquidazione degli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari, dopo l'aggiudicazione definitiva della gara e l'avvenuto trasferimento delle relative somma da parte del comune convenzionato.

5) Penali per incremento dei tempi e/o dei costi

1. Le penali da applicare per ogni giorno di ritardo sono stabilite nella misura non superiore al: 1% del compenso spettante ai ciascun dipendente fino ad un massimo di gg. 30; 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Le penali non trovano applicazione qualora il ritardo non sia imputabile ai dipendenti.

2. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico comporta una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento dei costi.

3. Le somme che residuano costituiscono economie.


6) Attività escluse

1. Gli incentivi per funzioni tecniche non sono riconosciuti per gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi eseguiti senza la predisposizione di un elaborato tecnico.

7) Modalità di conferimento degli incarichi e di riparto del fondo

1. La costituzione del gruppo di lavoro riguardante la singola opera/lavoro, fornitura, servizio è formalizzata dal Dirigente del Settore competente, sentito il responsabile del procedimento, con determinazione dirigenziale che, definito l'oggetto, individua il personale interno da impiegare; tale atto può essere modificato e integrato durante lo svolgimento dell'attività in funzione delle esigenze eventualmente sopravvenute. Contestualmente, nello stesso atto dirigenziale sono specificate le quote di incentivo individuali da attribuirsi a ciascun componente del gruppo di lavoro che ne abbia diritto, in modo da assicurare un compenso omogeneo nell'ambito delle diverse professionalità interessate. La disposizione dirigenziale viene trasmessa al Settore I – Area Risorse Umane e Organizzazione – entro gg. 15 dall'adozione o dall'eventuale modifica.

2. Con adeguata motivazione è utilizzato altro personale appartenente a Settori diversi, previo assenso del Dirigente delle altre strutture.

The bottom of the page features four handwritten signatures or initials. From left to right: a stylized 'L' or 'M' signature; a signature that appears to be 'R'; a signature that appears to be 'SM'; and a signature that appears to be 'Uil FPL MURCH' with a large, bold flourish underneath.

8) Accertamento delle attività svolte e corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche

1. La corresponsione degli incentivi è disposta con determinazione dal dirigente della struttura competente, su proposta del responsabile unico del procedimento. La proposta del r.u.p. deve indicare: 1) le specifiche attività svolte dai dipendenti rientranti nelle varie fasi dell'opera, lavoro, servizio, fornitura indicate nella tabella di cui al precedente art. 3, comma 2; 2) eventuali ritardi nella esecuzione dell'opera, lavoro, forniture, servizi imputabili ai dipendenti; 3) eventuali incrementi dei costi previsti nel quadro economico; 4) se le attività incentivate siano state completamente eseguite durante l'orario di servizio ordinario.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero non rientranti nell'accertamento operato dal dirigente competente o svolte al di fuori dall'orario ordinario di servizio incrementano il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo.

3. Il Settore I – “Area Risorse Umane e Organizzazione” - provvede al pagamento in occasione del primo stipendio utile.

9) Limite annuo incentivi corrisposti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.


10) Applicazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente risultino pubblicati successivamente alla data del 18/4/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare le offerte successivamente alla suddetta data (Corte dei Conti – Sezione di controllo Lombardia – n. 190 del 10/5/2017)

Viene allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

UIL FPL MARCHE






Ancona, 27/12/2017

Delegazione di parte pubblica

Presidente – Dott. Enrico Barocci 

Organizzazioni sindacali territoriali

C.I.S.L. – F.P.S. reg.le: 

C.G.I.L. - F.P. prov.le: 

U.I.L. - F.P.L. reg.le: ROSSANO MOSCATELLI 

C.S.A. prov.le: _____

Rappresentanze sindacali unitarie



